

COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. nr. 7368

Castello, 25.10.2021

Oggetto: nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

IL SINDACO

Richiamato il Decreto del Sindaco prot. nr. 2328 del 29.03.2013 di nomina RPCT nella persona della Dott. Renzo Bazzanella e dato atto che lo stesso risulta assente dal servizio;

Dato atto che con decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento, agli atti prot. nr. 7303 dd. 22.10.2021, è stato incaricato il segretario comunale dott. Marcello Lazzarin della temporanea supplenza della segreteria del Comune di Castello – Molina di Fiemme per consentire la copertura della sede segretariale a partire dal giorno 25.10.2021 e sino al 30.12.2021;

Vista la L. 06.11.2012 n. 190 e s.m. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", emanata in attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall' Ass. Generale ONU del 21.10.2003 e ratificata ai sensi della legge 3.8.2009, n. 116 e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 17.01.1999 e ratificata ai sensi della legge 28.06.2012 n. 110;

Dato atto che la citata normativa individua nella Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni pubbliche (CIVIT), di cui all'art. 13 del D. Lgs. 27.10.2009 n. 150, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e prevede la nomina, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, del Responsabile della prevenzione della corruzione;

Precisato che la citata CIVIT, a seguito dell'entrata in vigore del D. L. 31.08.2013 n. 101, convertito nella L. 30.10.2013 n. 125, all'art. 5, sesto comma, ha assunto la denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC);

Visti in particolare i commi 7 e 8 dell'art. 1 della citata L. n. 190/2012, che dispongono quanto segue:

"7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione";

8. L'organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'Amministrazione. Il Responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del Piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.

Dato atto che il Responsabile della prevenzione della corruzione provvede anche:

"a) alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;

b) alla verifica dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11 dell'art. 1 della L. 190/2012";

Preso visione del DPCM 16.01.2013, che stabilisce le linee di indirizzo del Comitato Interministeriale per la predisposizione, da parte della funzione pubblica, del Piano nazionale Anticorruzione di cui alla citata L. 190/2012;

Vista la deliberazione CIVIT n. 15/2013, con la quale viene individuato nel Sindaco l'organo di indirizzo politico-amministrativo quale soggetto titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, salva diversa indicazione statutaria;

Richiamata la Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 dd. 25.01.2013, con la quale viene precisato che la funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione deve ritenersi naturalmente integrativa della competenza generale del Segretario comunale, il quale, in base alle vigenti disposizioni di legge, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

Dato atto che l'ottavo comma dell'art. 1 della più volte citata L. 190/2012 stabilisce che l'organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica;

Ritenuto pertanto di procedere alla nomina del nuovo Responsabile della prevenzione della Corruzione di cui all'art. 1, comma 7, della L. 06.11.2012 n. 190 individuandolo nella figura del Segretario comunale supplente dott. Marcello Lazzarin, che, oltre a ricoprire il ruolo appena citato è in possesso delle necessarie competenze e della necessaria preparazione;

Visto inoltre il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, rubricato "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare l'art. 43, primo comma che stabilisce che "all'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza";

Atteso che, nel citato ultimo decreto legislativo, all'art. 49, quarto comma, viene stabilito che "le Regioni a Statuto Speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalità di applicazione del presente decreto in ragione della peculiarità dei propri Ordinamenti";

Dato atto che l'art. 3, secondo comma della L. R. 02.05.2013 n. 3, recante, tra l'altro "Disposizioni in materia di trasparenza", stabilisce che la Regione, in relazione alla peculiarità del proprio ordinamento, adegua la propria legislazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni individuate dalla L. 06.11.2012 n. 190, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D. Lgs. 16.03.1992 n. 266, determinando così un adeguamento che riguarda gli Enti pubblici ad ordinamento regionale, facendo salvi aspetti di competenza provinciale, aspetti questi ultimi che la Provincia Autonoma di Trento ha disciplinato con l'art. 31 bis della L.P. 23/1992, che al secondo comma, nel riconoscere competenza in materia alla Regione, stabilisce la decorrenza degli obblighi a far data dal 01.01.2014;

Vista l'Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 61, della L. 06.11.2012 n. 190, sottoscritta in sede di Conferenza unificata in data 24.07.2013 e preso atto che la suddetta Intesa ha stabilito – con riferimento alla sopra citata disposizione dell'articolo 43, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013 – che "in linea con la discrezionalità accordata dalla norma, gli enti stabiliscono o la coincidenza tra le

due figure oppure individuano due soggetti distinti per lo svolgimento delle funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza”;

Ritenuto di nominare altresì il Segretario comunale supplente dott. Marcello Lazzarin Responsabile della Trasparenza, di cui all'art. 43 comma 1 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 331, facendo coincidere tali funzioni con quelle di Responsabile della prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, comma 7, della L. 06.11.2012 n. 190, avendo lo stesso le necessarie competenze e la necessaria preparazione;

Visti:

- la L. 190/2012
- il Decreto Legislativo 33/2013;
- la Legge Regionale del 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento organico del personale dipendente;

In virtù delle attribuzioni derivanti dalle norme soprarichiamate;

DECRETA

- di NOMINARE Responsabile della prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, comma 7, della L. 06.11.2012 n. 190 del Comune di Castello – Molina di Fiemme il Segretario comunale dott. Marcello Lazzarin con decorrenza dal giorno 25 ottobre 2021 e sino al termine dell'incarico;
- di ATTRIBUIRE al dott. Marcello Lazzarin le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di cui all'art. 43 comma 1 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, affidandogli contestualmente il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di trasparenza.
- di DARE ATTO che competono al Responsabile nominato la predisposizione della proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione comunale nonché la definizione delle procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione;
- di DARE ATTO che saranno assicurate al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, le necessarie ed adeguate risorse per assolvere l'incarico di cui al presente Decreto.
- di COMUNICARE il presente atto al Responsabile nominato e per conoscenza al personale dipendente;
- di PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Telematico comunicandolo contestualmente alla ANAC mediante la apposita procedura e al Commissario per il governo della Provincia Autonoma di Trento;

Ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.



IL SINDACO
- Marco Largher -
Marco Largher